



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 283 DEL 06/03/2020

Oggetto :

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA BRAGGIO - CUP: D77J18000150001.
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA RETE PLASITC S.R.L. - P.IVA
03117710016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19/04/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 192 del 20/11/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, a firma dell’Ing. Marco CROTTI della società Progeca S.r.l. di Caluso (TO), di quadro economico complessivo pari ad €. 200.000,00, di cui € 133.423,33 per importo lavori soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.767,46 non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrattare n. 1.195 del 26/11/2019 veniva attivato il procedimento per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001 – CIG: 8112582A71, di importo pari ad € 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € 149.809,87 ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto, previa individuazione degli operatori economici da invitare a mezzo di avviso di acquisizione manifestazioni di interesse;
- l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte di operatori economici per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio” - CUP: D77J18000150001 – CIG: 8112582A71 veniva pubblicato all’Albo Pretorio, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e nella piattaforma informatica per la gestione delle gare in data 26/11/2019, fissando nel giorno 11/12/2019 alle ore 12:00 il termine per le predette manifestazioni;
- con determinazione n. 1308 del 11/12/2019 ai fini del procedimento per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio - CUP: D77J18000150001”, di importo pari ad €. 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.767,46, con l’opzione di affidare lavori complementari ed aggiuntivi, venivano approvati lo schema di lettera di invito e suoi allegati per la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., con i criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo decreto;
- con determinazione n. 1321 del 24/12/2019, a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento sulla base dell’acquisizione di apposite offerte, si aggiudicavano i lavori di “Riqualificazione impianti sportivi in via Braggio” alla Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a fronte del ribasso offerto del 19,222% che applicato sull’importo lavori di € 133.423,33 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.767,46 non soggetti a ribasso, determina l’importo di aggiudicazione pari ad €. 107.776,70 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 2.767,46, così per complessivi € 110.544,16 oltre IVA 10%, per complessivi € 121.598,58;
- con rep. 2067 del 10/02/2020 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori succitati ai fini della regolarizzazione dei rapporti tra comune di Cuornè e ditta appaltatrice;

Premesso inoltre che:

- con determinazione n. 218 del 24/02/2020 si è proceduto ad autorizzare l’impresa Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a subappaltare parte dei lavori della categoria OG10, in particolare lavori di montaggio illuminazione campo calcio a5 e a7, presso impianto sportivo in via Braggio, per la

somma di €. 2.900,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 3.190,00 all'impresa R.V. Impianti di Cominato Massimo & C. s.a.s. con sede in Piobesi Torinese (TO), via Duccio Galimberti n. 75/1 – P.IVA 08303440013;

- con apposita determinazione si è proceduto ad autorizzare l'impresa Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a subappaltare parte dei lavori della categoria OS24, in particolare lavori di posa manto erba sintetica, presso impianto sportivo in via Braggio, per la somma di €. 6.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 6.600,00 all'impresa Olimpica S.r.l. con sede in Torino (TO), corso Filippo Turati n. 23 – P.IVA 11835590016;

Rilevato che al prot. n. 4464 del 02/03/2020 perveniva, da parte della succitata ditta affidataria, la richiesta di autorizzazione al subappalto di parte dei lavori della categoria OS24, in particolare lavori di posa in opera di materiali per recinzione e pavimentazione, per €. 5.600,00 oltre IVA 10%, all'impresa Rete Plastic S.r.l. con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35 – P.IVA 03117710016, unitamente alla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e precisamente:

- contratto di subappalto, unitamente agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010;
- dichiarazione circa l'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C.;
- dichiarazione attestante i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori;
- dichiarazione del subcontraente circa l'assenza di motivi di esclusione dalle gare ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Accertato che:

- la ditta appaltatrice in sede di offerta manifestava l'intenzione di subappaltare parte dei lavori della categoria OS24 nei limiti di legge;

Accertato altresì che la ditta subappaltatrice:

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e contributivi come risulta da Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito al prot. n. 4464 del 02/03/2020, con validità sino al 20/06/2020;
- non ha annotazioni presso il casellario informatico dell'ANAC alla data del 03/03/2020;
- risulta essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino, così come da apposita visura camerale acquisita al prot. n. 4464 del 02/03/2020, per l'attività oggetto di subappalto;
- nel Registro Imprese non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- sono in corso di verifica presso gli enti competenti:
 - certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - casellario giudiziale;
 - certificazione regolarità fiscale
 - certificazione di assenza/pendenza di procedure fallimentari;

Dato atto che è il subappaltatore ha trasmesso il POS al coordinatore della sicurezza per i lavori di che trattasi al fine della competente verifica;

Ritenuto pertanto autorizzare il subappalto di che trattasi, per la somma di €. 5.600,00 oltre IVA 10%, all'impresa Rete Plastic S.r.l. con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35 – P.IVA 03117710016;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 22.01.2020;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'impresa Green Keeper Subalpina S.r.l., con sede in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n. 10, P.IVA 01158780013, a subappaltare parte dei lavori della categoria OS24, in particolare lavori di posa in opera di materiali per recinzione e pavimentazione, presso impianto sportivo in via Braggio, per la somma di €. 5.600,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 6.160,00 all'impresa Rete Plastic S.r.l. con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35 – P.IVA 03117710016;
2. di dare atto che:
 - l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice è subordinata alla formale avvenuta approvazione del POS;
 - l'appaltatore ed il subappaltatore rimangono obbligati al rispetto degli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
 - la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
3. di dare atto altresì:

- di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

4. di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
MASSOGLIA KATIA